




SENT./DECR. TRASF. N° 13/2014  
 FALL. N° 13/2014  
 CRON. N° 796  
 REP. N° 372

13  
796  
372



Repubblica Italiana  
 in nome del popolo italiano  
 IL TRIBUNALE DI PAOLA  
 Ufficio fallimentare



riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Sara Trabalza  
 Virgilio Notari  
 Alberto Caprioli

Presidente  
 giudice rel.  
 giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento prefallimentare iscritto al n. 17/2014 r.g. prefall., promosso

DA

**[REDACTED]** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla Via A. Gramsci n. 26, elettivamente domiciliata in Santa Maria del Cedro (CS), alla Via dei Siciliani n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonello Cozzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Casale e Federico Maggio giusta procura a margine del ricorso introduttivo -ricorrente-

CONTRO

**[REDACTED]** (+), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Praia a Mare (CS), alla Via Luigi Sturzo n. 13, e **[REDACTED]**, in proprio e quale socio accomandatario della prima, elettivamente domiciliati in Scalea (CS), alla Via Martiri 16 Marzo n. 16, presso lo studio del **[REDACTED]**, dal quale sono rappresentati e difesi procura a margine della comparsa di costituzione depositata il 22/7/2014 -resistenti-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 29/7/2014 le parti hanno precisato le conclusioni riportate in motivazione.

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 27/5/2014 la **[REDACTED]** ha agito dinanzi al Tribunale di Paola al fine di ottenere il fallimento della **[REDACTED]**. A sostegno della domanda l'istante ha fatto presente di aver maturato nei confronti della resistente un credito di € 23.701,16 (oltre a interessi ex d.lgs. n. 231/2002) in virtù di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli del 27/12/2013, dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva il 30/1/2014. Ha dedotto, inoltre, che il procedimento di espropriazione presso terzi promosso per conseguire l'adempimento coattivo del debito si è rivelato inutile. Ad avviso della **[REDACTED]** le circostanze appena viste e l'esistenza di numerosi atti di protesto levati a carico della debitrice rendono evidente lo stato d'insolvenza nel quale versa la **[REDACTED]**. Sul rilievo dell'esistenza di tutti i requisiti individuati dal R.D. n. 267/1942 la ricorrente ha insistito affinché ne venga dichiarato il fallimento. Costituito con comparsa del 22/7/2014 in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della **[REDACTED]**, **[REDACTED]** ha eccepito l'infondatezza della domanda osservando che nella vicenda di cui ci si occupa ostano alla pronuncia del fallimento non

soltanto il mancato superamento della soglia quantitativa individuata dall'art. 15, c. 9 della legge fallimentare, ma anche l'inesistenza dell'ulteriore presupposto dello stato di decozione della parte debitrice. Alla luce di tali considerazioni il resistente ha concluso per il rigetto integrale del ricorso. Esaurita l'istruttoria con la sola acquisizione di documenti, all'udienza del 29/7/2014 le parti hanno discusso la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi. Gli atti sono stati rimessi al Collegio per la decisione con assegnazione di termine per note conclusionali fino al 10/9/2014.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Paola reputa che nel corso dell'istruttoria siano emerse tutte le condizioni richieste dal R.D. n. 267/1942 per la dichiarazione di fallimento della *Foresta s.p.a.* & C. e del signor *[redacted]* in qualità di socio accomandatario della stessa. Quanto agli aspetti soggettivi, non è in discussione che la società resistente rivesta la qualità d'imprenditore commerciale, trattandosi di società in accomandita semplice operante con fini di lucro nel settore della rivendita dei materiali utilizzati per l'edilizia. È dimostrato, inoltre, che la *Foresta s.p.a.* non è in possesso dei requisiti di esclusione individuati dall'art. 1, c. 2, della legge fallimentare. È noto, al riguardo, come la disposizione preveda l'esclusione dall'applicazione delle norme sul fallimento degli imprenditori commerciali che dimostrino di: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la previsione, secondo un principio di "prossimità della prova", impone al debitore che intenda evitare la dichiarazione di fallimento l'onere di dimostrare che nel triennio di riferimento non sia stato superato nessuno dei parametri ivi prescritti (cfr. Cass. 28/5/2010, n. 13086; Cass. 15/11/2010, n. 23052). Ciò posto, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente emerge che negli esercizi 2011, 2012 e 2013 la Foresta s.p.a. ha sempre registrato ricavi lordi superiori a € 200.000,00. Il tenore letterale dell'art. 1, c. 2, del R.D. n. 267/1942 indica chiaramente che l'esenzione dal fallimento trova applicazione soltanto qualora il citato onere probatorio venga assolto con riferimento a tutti i parametri relativi all'ultimo triennio. Ai fini della dichiarazione del fallimento è sufficiente, in sostanza, che una qualsiasi delle soglie risulti superata in uno qualsiasi degli esercizi di riferimento. Considerata l'entità dei ricavi dichiarati dalla *Foresta s.p.a.* è dunque provato che la società nei tre anni antecedenti all'instaurazione del contenzioso abbia superato le soglie di fallibilità previste dall'art. 1, c. 2, della legge fallimentare.

\*\*\*

Appare soddisfatta anche la condizione di procedibilità stabilita dal successivo art. 15, c. 9. Come rilevato anche dalla *Foresta s.p.a.*, è affermazione costante della giurisprudenza che l'accertamento dei presupposti di fallibilità debba essere condotto sulla base delle risultanze istruttorie da chiunque provenienti, con la conseguenza che solo in caso di insufficienza degli elementi acquisiti in corso di causa opera la regola di giudizio fondata

sull'onere della prova (cfr. ad es. Cass. 15/5/2009, n. 11309). L'obbligo, posto a carico dell'istante, di dimostrare il proprio credito e la qualità d'imprenditore commerciale in capo al debitore, invero, non esclude l'esistenza di spazi residuali di verifica officiosa da parte del Tribunale (Cass.23/7/2010 n. 17281). Per quanto abbiano valorizzato il potere dispositivo delle parti, segnatamente, le recenti riforme della legge fallimentare non hanno eliminato la tradizionale vocazione del procedimento a tutelare interessi di natura generale, sicché il carattere inquisitorio del giudizio non può dirsi ancora del tutto superato (Cass. 23/7/2010 n. 17281). L'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 15, c. 9, in questa ottica, individua una soglia minima d'indebitamento alla quale l'ordinamento riconduce la possibilità di dichiarare il fallimento, e non già un limite di sbarramento alla presentazione del ricorso connessa all'ammontare del credito vantato dal creditore istante. In tal senso va interpretato il riferimento ai risultati dell'istruttoria contenuto nella disposizione, anziché ai crediti dedotti nell'ambito dall'atto introduttivo. Nulla esclude, di conseguenza, che il Collegio chiamato a delibare l'istanza di fallimento tragga il superamento del limite stabilito dall'art. 15, c. 9 dai bilanci, dalle dichiarazioni dei redditi o dagli altri documenti acquisiti agli atti, sempre che, naturalmente, dagli stessi sia possibile ricavare l'esistenza di debiti non solo certi ed esigibili, ma anche non adempiuti (v. Cass. 21/7/2010 n. 17116).

Da questo punto di vista si osserva che le visure prodotte dalla ..... attestano l'esistenza al 23/5/2014 di otto protesti a carico della ..... per un importo complessivo pari a circa € 26.000,00. Secondo i principi generali in materia di prova del pagamento (Cass. S.U. 30/10/2001, n. 13533), sarebbe spettato alla debitrice dare prova dell'estinzione di siffatte pendenze. La società sul punto non ha dimostrato alcunché. È presumibile, pertanto, che i debiti di cui si discute, oltre a essere scaduti, restino tuttora inadempiti. La somma tra gli importi in questione e il debito oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente (di cui pure non v'è prova del pagamento) consente di superare agevolmente la soglia degli € 30.000,00 indicata dall'art. 15, c. 9 della legge fallimentare. Neppure da questo punto di vista si ravvisano ragioni contrarie alla dichiarazione di fallimento.

\*\*\*

È accertato, infine, che la ..... versi in stato d'insolvenza. Il perdurante inadempimento degli obblighi riconducibili al citato titolo monitorio costituisce senza dubbio un primo inequivocabile sintomo dell'incapacità della debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La decozione della parte resistente trova ulteriore conforto nel numero e nell'entità dei protesti a cui si è fatto cenno e nell'esito infruttuoso del pignoramento presso terzi tentato dalla ..... Nessun elemento è idoneo a far presumere che nel breve periodo la resistente possa recuperare margini di redditività tali da consentirle di onorare i debiti accumulati. Per stessa ammissione di parte ricorrente, la società non ha nel proprio patrimonio beni immobili sufficienti a superare la difficile situazione economica nella quale si trova. Pure in ordine a tali aspetti le deduzioni della società istante appaiono pienamente fondate.

\*\*\*

La dichiarazione di fallimento comporta che gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente debbano essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.. Sul punto non vi è luogo per provvedere.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 della legge fallimentare

DICHIARA

il fallimento di *Società a r.l. Giuseppe Ernesto S.p.A. (C.F. 02080000982)*, con sede in Praia a Mare (CS), alla Via Luigi Sturzo n. 13, e di *Società a r.l. Giuseppe (C.F. 02080000982)* in qualità di socio accomandatario della stessa;

NOMINA

giudice delegato alla procedura il dott. Virgilio Notari e curatore **IL DOTT. STEFANO RIFOLLA;**

ORDINA

ai falliti di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori ove non acquisite agli atti;

FISSA

l'udienza del **24/1/2015** (ore 09.30) per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;

ASSEGNA

ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande;

DISPONE

la prenotazione a debito delle imposte di bollo e di registro e l'anticipo a debito delle altre spese necessarie che dovessero sopravvenire;

DISPONE

che la cancelleria provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare.  
Paola, 15/10/2014

il giudice estensore

Virgilio Notari

il Presidente

Sara Trabatza

TRIBUNALE DI PAOLA

Depositato in cancelleria

Oggi **17 OTT 2014**

Il Direttore Giudiziario

**MAURO RIBE Giuseppe**

Per Copia Conforme all'originale  
Paola, il **17 OTT 2014**

L'Assessore Giudiziario  
**MAURO RIBE**